

**COMUNE DI BRIAGLIA
PROV. DI CUNEO**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO COMPARTO ENTI
LOCALI ANNO 2018
E
RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 12,30 nella residenza del Comune di BRIAGLIA, previa convocazione, si sono incontrate

La delegazione di parte pubblica costituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 14.10.2019 e composta da:

- Dott.ssa Marina Perotti - Segretario Comunale e Responsabile del personale
- Sig. Dario Filippi - Responsabile del Servizio Tecnico

La parte sindacale costituita da:

- Daniela Musso - R.S.U. del Comune di Briaglia


Premesso che:

- la precedente Contrattazione Decentrata Integrativa (anno 2017) è stata approvata con delibera di G.C. n. 29 del 26.09.2017;
- in data 21.5.2018 è stato siglato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016 – 2018;
- nel corso dell'anno 2018 non si è svolta alcuna trattativa per la contrattazione decentrata integrativa del personale del Comune di Briaglia;
- la delegazione trattante di parte pubblica è stata nominata con delibera della G.C. n. 34 in data 14.10.2019;
- con D.D. n.26 in data 25.11.2019 è stato costituito il fondo risorse decentrate anno 2018 che ha ottenuto preventivamente il parere favorevole del revisore dei conti in data 22.11.2019 (parere n. 10/2019);
- in data 09.12.2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo per il periodo 2018 e la ripartizione delle risorse decentrate per il medesimo anno e si è provveduto a definire le relative risorse ed il loro utilizzo.
- in data 18.12.2019 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla compatibilità dei costi contrattuali sui vincoli di bilancio per l'ipotesi di accordo di cui sopra ;
- con delibera della G.C. n. 40 in data 23.12.2019 è stata approvata l'ipotesi di contratto decentrato integrativo per il periodo 2019-2021 (parte normativa) e per il 2019 (parte economica) ed è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto stesso

Visti gli articoli 67 e seguenti del CCNL di cui sopra relativi al fondo risorse decentrate;

Richiamati, in particolare,:

- l'art. 67 c.1 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 c.2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore dei conti, comprese le risorse dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le



- risorse che hanno finanziato la quota di indennità di comparto di cui all'art. 33 c.4 lett .b) e c) del CCNL 22/01/2004, nonché l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 c.7 del CCNL 22/01/2004;
- l'art. 67 c.2 il quale dispone che l'unico importo consolidato di cui sopra possa essere stabilmente incrementato:

- come previsto alla lett.b) di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL in parola riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi ed inserendoli nei corrispondenti fondi risorse decentrate dalle medesime date;
- come previsto alla lett.c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, e egli assegni ad personam non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

VISTO l'art. 67 c.3 il quale individua le risorse variabili che di anno in anno possono alimentare il fondo;

PRESO ATTO che:

- con il D.Lgs. n.75/2017, in vigore dal 22.06.2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n.124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n.165/2001;
- che, con il decreto di cui sopra sono stati rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art.23, c.2 del D.Lgs 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanaione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1 c.236, della Legge n.208/2015 è abrogato;

Evidenziato che l'importo del Fondo risorse decentrate anno 2018 rispetta il limite stabilito dalla norma e che occorre prendere a riferimento , come limite insuperabile per il 2018, l'importo del Fondo 2016;


Dato atto che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 è contenuto nei limiti di legge sopra riportati;

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate concordano sull'IPOTESI di contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 come di seguito risultante sottoscrivendola in apposito spazio finale.

Art. 1 Campo di Applicazione

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito C.C.D.I.) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge



Le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Il presente C.C.D.I. si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (compatibilmente con la natura del contratto a termine), dipendente dell’Ente Comune di Briaglia.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Il presente contratto concerne il periodo 1 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2018 per la parte normativa ed economica.

Le parti condividono l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. Hanno convenuto sulla durata annuale del presente C.C.D.I., dandosi atto che, in tal modo, il prossimo C.C.D.I. relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

In questa prima fase, relativa all’anno 2018, si procederà a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione dalle risorse verrà definita, in attuazione dalla clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nel contratto nazionale sottoscritto in data 01.04.1999.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 8 dal CCNL 21/05/2018, la parti convengono altresì di avviare immediatamente , le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.

Le parti convengono, altresì, che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell’anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto collettivo decentrato integrativo o sino all’approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente C.C.D.I. In tal caso le parti si riservano di riaprire il confronto mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il presente contratto decentrato.

Art. 3

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Le parti prendono atto che:

1) “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” (art. 40, comma 3 del d.lgs. 165/2001);

2) le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento



economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime; nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 4 Risorse decentrate

Tenendo conto di quanto disposto al precedente articolo l'Ente, per l'anno 2018, con determinazione n. 26 del 25.11.2019 ha proceduto, ai sensi dell'art 67 del nuovo CCNL 2016-2018, alla nuova costituzione del fondo destinato ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane come di seguito specificato. Dello stesso le parti prendono atto.

I fondi denominati risorse decentrate vengono rideterminati distinguendo fra risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, che quindi si consolidano in un valore unico che non va annualmente ricontrattato e risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità che devono essere verificate annualmente in sede di contrattazione decentrata.

COSTITUZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2018 (ART 67 CCNL 21/5/2018)

RISORSE STABILI

Art 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 – al netto P.O. per enti con dirigenza	9962,66
Art 67 comma 2 lett a	Incremento € 83,20 per ogni dip in servizio al 31/12/2015 – SOLO DAL 2019	0
Art 67 comma 2 lett b	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018	190,90
Art 67 comma 2 lett c	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	0
Art 67 comma 2 lett d	Risorse riassorbite ex art 2 co. 3 D Lgs 165/2001	0
Art 67 comma 2 lett e	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	0
Art 67 comma 2 lett g	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	0
Art 67 comma 2 lett h	Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica	0
	TOTALE RISORSE STABILI	10.153,56

RISORSE VARIABILI

Art 67 comma 3 lett a	Legge 449/97, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	0
Art 67 comma 3 lett c	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ecc)	0
Art 67 comma 3 lett d	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso anno precedente	0
Art 67 comma 3 lett e	Risparmi da utilizzo straordinari	0
Art 67 comma 3 lett h	Incremento max 1,2% monte salari 1997	734,97
Art 67 comma 3 lett j	Incremento a seguito di sperimentazione ex art 23 co. 4 D Lgs 75/2017	0





Art 67 comma 3 lett k	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	0
Art 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE RISORSE VARIABILI	734,97

Totale fondo per le risorse decentrate da ripartire per l'anno 2018	10.888,53
--	------------------

Art. 5

Criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018

Le parti concordano di utilizzare, per l'anno 2018 il fondo come segue:

Risorse	Importo	Parte fissa del fondo	Parte variabile del fondo
Totale fondo per le risorse decentrate anno 2018	10.888,53	10.153,56	734,97
Progressioni economiche orizzontali attribuite		4615,85	
Indennità di comparto		924,48	
Indennità di rischio/disagio		1265,03	734,97
Indennità per specifiche responsabilità		3.348,00	
Produttività /performance			
Importo residuo del fondo per le risorse decentrate dopo avere corrisposto le suindicate indennità			0,20

Art. 6

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle qualità ed efficienza dei servizi e progetti specifici

Le risorse per l'anno 2018 sono indirizzate al raggiungimento di particolari e importanti obiettivi di interesse dell'Amministrazione Comunale nonché ad interventi di carattere urgenti e non programmabili oltreché a misurare la quantità e la qualità dei servizi erogati.

Art. 7 **Indennità Rischio/Disagio**

Per l'anno 2018 nel fondo sono disponibili risorse relative all'indennità di rischio per i dipendenti del Servizio Tecnico/Manutentivo per complessive € 2.000,00.

Art. 8 **Particolari Responsabilità**

La delegazione di parte pubblica individua particolari responsabilità a seguito di nomine che individuano responsabili di procedimento all'interno dell'ente nell'aree amministrative e tecniche per un importo complessivo di Euro 2.500,00 .

Per il personale in servizio presso l'ente in virtù di convenzione con l'Unione Montana del Montereale (Ufficio Tecnico/Anagrafe e Stato civile), con orario ridotto e con monte ore che supera il normale orario di servizio in virtù dell'applicazione del comma 557 dell'art. 1 legge 311, viene riconosciuta l'indennità per specifiche responsabilità nel seguente importo Euro 848,00

Art. 9
Progressioni Orizzontali

Per l'anno 2018 nel fondo non sono disponibili risorse per progressione economica e giuridica.

Art. 10
Valutazione della qualità ed efficienza dei servizi

L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 6 del presente contratto è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

I compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati.

La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta all'Ente nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal vigente sistema permanente di valutazione; il livello di conseguimento degli obiettivi è verificato nel rispetto dell'ordinamento interno.

Art. 11
Formazione ed aggiornamento professionale

Le innovazioni organizzative, i continui mutamenti – sempre complessi e di rilievo – degli assetti normativi e l'evoluzione dei supporti operativi uniti all'esigenza di valorizzazione delle risorse umane impongono un costante progressivo sviluppo dei momenti di formazione-aggiornamento.

Nel riconoscere tale principio le parti convengono di promuovere e favorire nei limiti delle risorse economiche disponibili la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente dell'Ente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano al contratto nazionale vigente ed ai contratti decentrati non in contrasto con quanto disciplinato nei precedenti articoli.

L'insorgere di eventuali contestazioni sarà oggetto di esame congiunto per individuare soluzioni condivise.

Letto, approvato e sottoscritto.

Briaglia, 23.12.2019

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

DI PARTE PUBBLICA

Dott.ssa Marina Perotti

Dario Filippi

DI PARTE SINDACALE

Daniela Musso - RSU

